

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	105

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci ( <i>Deliberazione della proroga del termine</i> ) .....	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è stato trattato in Commissione nelle sedute del 20, 26 e 27 luglio scorso, mentre lo scorso mercoledì 31 agosto si è svolta l'audizione informale

dell'Assolatte e della Federalimentare. Ricorda altresì che è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni e che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rammenta che l'audizione dell'Assolatte, in particolare, ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità di rivedere la legge n. 138 del 1974, nella parte in cui stabilisce il divieto, da considerare anacronistico, dell'uso del latte concentrato. A tale riguardo, ricorda che la Commissione aveva già affrontato e risolto, nel corso dell'iter del disegno di legge C. 2260, la questione relativa alla possibilità di consentire, almeno con riferimento alla produzione dello yogurt, la concentrazione del latte in un luogo diverso da quello della sua trasformazione. Ciò avvenne, soprattutto, considerando che l'industria della trasformazione ha comunque necessità di concentrare il latte al fine di trasformarlo in yogurt e che tale concentrazione appare assai più vantaggiosa se effettuata all'ori-

gine, consentendo un notevole risparmio nel trasporto e quindi nella produzione di CO<sub>2</sub>.

Nel ricordare le ragioni che storicamente sono alla base della legge del 1974, relative alle preoccupazioni circa il possibile utilizzo del latte in polvere e concentrato nella produzione di formaggi, ricorda che tali preoccupazioni non hanno ragione di esistere per i formaggi DOP, tenuto conto dei relativi disciplinari di produzione. Per quanto riguarda il timore che l'eliminazione del divieto possa incentivare l'importazione di latte concentrato dall'estero – che, in ogni caso, dovrebbe tener conto della circostanza, dirimente, della produzione deficitaria di latte in Italia, già costretta ad importare il 20 per cento del suo fabbisogno – ritiene che occorra conclusivamente considerare il fatto che, qualora la norma non fosse approvata, la concentrazione del latte in luoghi diversi da quello di trasformazione sarebbe consentita in Europa, ma non in Italia, che dovrebbe sopportare maggiori costi di trasporto e di inquinamento, con ciò stabilendo un vantaggio competitivo ulteriore per le aziende europee nei confronti di quelle italiane e inducendo i produttori italiani a trasferire la propria produzione oltre confine.

Tuttavia, nella consapevolezza dei problemi che potrebbero derivare dalla possibilità di effettuare negli stessi luoghi produzioni soggette a diverse discipline, ha maturato la convinzione che i divieti di cui alla legge n. 138 del 1974 vadano mantenuti, anche se anacronistici e penalizzanti per l'industria di trasformazione italiana. Per la produzione dello yogurt e dei lattici fermentati – per i quali la concentrazione del latte è una fase necessaria del processo di produzione e non vi è rischio di ricostituzione del latte – sarebbe invece opportuno consentire ai produttori italiani di approvvigionarsi con latte concentrato all'origine, al fine di ridurre i costi di trasporto della materia prima.

Presenta quindi, nel senso indicato, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*).

Mario PEPE (PD) ritiene che la modifica della legge n. 138 del 1974 indicata nella condizione apposta al parere dovrebbe essere riportata anche nella premessa del parere, rischiando altrimenti di apparire materia estranea.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Pepe.

Teresio DELFINO (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere del relatore, in quanto orientata alla necessaria armonizzazione normativa, da perseguire a livello europeo non solo quando apporta vantaggio.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) si dichiara preoccupato per la modifica normativa proposta dal relatore, che a suo giudizio favorisce l'importazione di latte per la produzione di yogurt.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che la sua proposta è diretta in realtà a consentire soltanto la concentrazione del latte in luogo diverso da quello della sua trasformazione in yogurt o in latte fermentato. In altri termini, si consente l'utilizzo di latte concentrato, ma non necessariamente importato.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che è penalizzante per gli allevatori e il sistema produttivo italiano eliminare le norme che obbligano alla concentrazione del latte sul luogo di trasformazione, che costituiscono uno svantaggio – forse l'ultimo – per il latte di provenienza estera. Infatti, con la loro modifica, l'industria di trasformazione godrebbe di un indubbio ulteriore vantaggio, poiché potrebbe comprare latte concentrato all'estero e risparmiare sui costi di trasporto. Ciò realizzerebbe un ulteriore vantaggio competitivo per realtà che già producono latte a costi inferiori di quelli italiani, a danno degli allevatori italiani. Invita pertanto il relatore a riconsiderare il suo parere.

Gian Pietro DAL MORO (PD), condividendo la posizione espressa dal deputato

Fogliato, ritiene necessaria un'ulteriore fase di riflessione e verifica sulla proposta del relatore, che sembra determinare vantaggi per i grandi gruppi industriali, ma non per gli allevatori italiani. Premesso che le direttive europee vanno certamente recepite, ma con modalità non penalizzanti per i produttori agricoli italiani, ritiene quanto meno necessario che la Commissione ascolti in audizione anche i rappresentanti delle organizzazioni agricole, al fine di conoscere le valutazioni del mondo della produzione, oltre che di quello della trasformazione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, invita a considerare – soprattutto nell'attuale situazione dell'economia italiana – che la legge n. 138 del 1974 appare ormai palesemente anacronistica e in contrasto con il quadro europeo, che consente negli altri Paesi europei produzioni che invece sono vietate in Italia. Peraltro, tali produzioni, realizzate con costi inferiori di trasporto e con minori emissioni inquinanti e di gas serra, sono legittimamente commercializzate in Italia, a condizioni maggiormente competitive rispetto ai prodotti realizzati sul territorio nazionale.

Si sofferma quindi sulle obiezioni formulate circa la sua proposta di consentire, per la produzione di yogurt e latte fermentato, l'uso di latte concentrato al di fuori del processo di produzione.

Per quanto riguarda le preoccupazioni circa il rischio di incentivare le importazioni di latte, ribadisce che il latte prodotto in Italia non soddisfa in ogni caso la domanda italiana di latte per consumo alimentare diretto, per le produzioni casearie e per altri usi, visto che occorre importare circa il 20 per cento del latte utilizzato nel nostro Paese. Ricorda quindi che per alcuni tipi di latte soggetti a produzione stagionale, come quello di capra, l'impossibilità di concentrare il latte comporta l'impossibilità di utilizzarlo al di fuori della stagione di produzione. Ribadisce inoltre che la questione non si pone per le produzioni DOP, per le quali l'uso di latte concentrato è vietato dai disciplinari di produzione.

A suo giudizio, quindi, in un Paese normale dovrebbe apparire illogico mantenere i divieti posti dalla legge del 1974. Tuttavia, considerato che la coesistenza, in uno stesso luogo, di produzioni soggette a regole diverse potrebbe esporre a violazioni, come ha dimostrato l'esperienza della mozzarella di bufala, egli ha ritenuto di non proporre l'accoglimento integrale delle richieste delle industrie di trasformazione. Ricorda infatti che l'Assolatte ha chiesto, in via principale, l'abrogazione della legge n. 138 del 1974 o almeno la limitazione dei suoi divieti al solo latte in polvere e, in via subordinata, la previsione di un'eccezione per lo yogurt e per i lattici fermentati per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato. Nella sua proposta di parere, egli si è perciò limitato a recepire tale ultima richiesta, nella consapevolezza che il mantenimento dei divieti posti dalla legge del 1974 rischia di far spostare le produzioni in questione in Paesi che offrono condizioni più vantaggiose. L'Italia rischierebbe perciò di perdere un importante segmento dell'industria alimentare, con gravi conseguenze per la ricchezza che esso è capace di produrre e anche per i produttori italiani di latte. Ribadisce poi che una disposizione analoga era già stata approvata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2260.

Invita infine a considerare quanto appaia inutile impostare manovre di risanamento finanziario, se non si eliminano gli ostacoli allo sviluppo del sistema produttivo.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza di approfondimento esposta dal deputato Dal Moro, invita a considerare che una norma analoga a quella proposta dal relatore era già stata approvata dalla Commissione in modo sostanzialmente unanime. In ogni caso, preannuncia che nell'imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà di procedere all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole nella seduta di martedì della prossima settimana e alla deliberazione del parere nella seduta di mercoledì.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) condivide l'esigenza di acquisire le valutazioni del mondo della produzione oltre che di quello della trasformazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 7 settembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**

*(Deliberazione della proroga del termine).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente

convenuto sull'esigenza di prorogare al 30 novembre 2011 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, scaduto il 31 luglio scorso. Tale richiesta è stata pertanto sottoposta al Presidente della Camera, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. (Atto n. 378).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (Atto n. 378);

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione Bilancio;

considerato che lo schema in oggetto è adottato in attuazione degli articoli 1 e 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) e che il citato articolo 26 delega il Governo ad adottare a provvedere al riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE;

tenuto conto che le predette direttive hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, quale presupposto necessario per la libera circolazione di tali prodotti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia completato il riassetto della normativa in questione, prevedendo altresì che all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 11 aprile 1974, n. 138, e successive modificazioni, siano aggiunte le seguenti parole: « ad eccezione dello yogurt e dei lattici fermentati per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato ».